ALLEGATO 1

Decreto di approvazione sulla determinazione

circa la ripartizione e rendiconto a livello diocesano

delle somme provenienti dall’otto per mille



Prot. N. 424/2016

decreto

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 69a Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 16 al 19 maggio 2016, ha esaminato e approvato all’unanimità la modifica della determinazione della 45a Assemblea Generale relativa al n. 5 della delibera n. 57 riguardante la ripartizione e il rendiconto a livello diocesano delle somme provenienti dall’otto per mille IRPEF.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, in conformità all’art. 72 del Regolamento della CEI promulgo attraverso la pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” la determinazione nel testo allegato al presente decreto.

La presente determinazione entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Roma, 13 giugno 2016

Angelo Card. Bagnasco

# Arcivescovo di Genova

*Presidente*

✠ Nunzio Galantino

# Segretario Generale

Ripartizione e rendiconto a livello diocesano

delle somme provenienti dall’8 per mille

*La 69a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana*

- visto il n. 5 della delibera CEI n. 57, con speciale riferimento a quanto disposto dalla lettera c);

- considerata l’opportunità di aggiornare la procedura che i Vescovi sono tenuti a seguire per la ripartizione e l’assegnazione nell’ambito diocesano delle somme provenienti annualmente dall’otto per mille IRPEF, approvata dalla 45a Assemblea Generale, nell’intento di confermare e rafforzare ulteriormente le linee di rigore e trasparenza finora adottate,

approva

la seguente determinazione

1. La ripartizione delle somme derivanti dall’8 per mille dell’IRPEF destinate alla diocesi per le finalità di culto e pastorale e per interventi caritativi è decisa dal Vescovo diocesano con atto formale entro il 30 novembre di ciascun anno. La decisione si ispira ai criteri programmatici da lui elaborati annualmente, sentiti l’incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa e, quanto agli interventi caritativi, il direttore della Caritas diocesana, e uditi il consiglio diocesano per gli affari economici e il collegio dei consultori ai sensi del can. 1277 del Codice di diritto canonico.

Sono da evitare assegnazioni generalizzate secondo parametri proporzionali. È dovere del Vescovo dare prevalente attenzione, nel quadro della programmazione diocesana, alle urgenze pastoralmente più rilevanti, stimolando i responsabili degli enti ecclesiastici e i fedeli delle comunità ad accogliere il valore e le esigenze della solidarietà e della perequazione.

2. Dell’avvenuta ripartizione annuale deve esser fornito un dettagliato rendiconto alla CEI, secondo le indicazioni date dalla Presidenza della medesima; esso è predisposto dall’economo diocesano ai sensi del § 4 del can. 494, verificato dal consiglio diocesano per gli affari economici ai sensi del can. 493 e firmato dal Vescovo diocesano.

Il rendiconto è accompagnato da una relazione in grado di fornire informazioni adeguate circa i criteri adottati, gli obiettivi perseguiti e, quindi, i risultati conseguiti attraverso le iniziative finanziate.

3. Analogo rendiconto, opportunamente illustrato, deve essere pubblicato sul bollettino ufficiale, sul sito *internet* e sul settimanale della diocesi e fornito al servizio diocesano perché se ne promuova un’adeguata divulgazione, specialmente attraverso i mezzi locali di comunicazione, anche in vista dell’educazione alla partecipazione di tutta la comunità ecclesiale e dell’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

4. La Presidenza della CEI è autorizzata a rinviare il versamento delle somme derivanti dall’8 per mille dell’IRPEF dovute per l’anno corrente alle diocesi che non hanno presentato il rendiconto dell’anno precedente e non hanno fornito indicazione circa la sua pubblicazione, fino ad effettiva ricezione della relativa documentazione.

5. A livello diocesano l’erogazione dei contributi agli enti avviene, di norma, secondo i seguenti criteri.

Il contributo deve essere assegnato sulla base di una dettagliata relazione illustrativa delle attività e dei programmi per cui si richiede il finanziamento, dalla quale risultino chiaramente gli scopi e i contenuti dell’iniziativa, la previsione di spesa, le risorse proprie investite e le fonti di finanziamento ulteriori.

6. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a:

* utilizzare il contributo esclusivamente per le attività per cui è stato concesso;
* pubblicizzare, attraverso le forme di comunicazione più adeguate, il sostegno ricevuto dalla diocesi con fondi provenienti dall’otto per mille;
* presentare, a conclusione delle attività, il rendiconto economico e una relazione illustrativa sulle attività effettivamente svolte e gli obiettivi raggiunti.